



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 7 maggio 2021

composta dai magistrati:

dr. Michele Oricchio	Presidente
dr. Rocco Lotito	Consigliere - Relatore
dr. Luigi Gianfranceschi	Consigliere
dr. Michele Minichini	Referendario

VISTO l'art.100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148 bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTE le deliberazioni n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, 16/SEZAUT/2018/INPR e N. 12/SEZAUT/2019/INPR, con le quali la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida e i questionari ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione, rispettivamente, delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo con la quale, per il comune di Moliterno, sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi di relazione/questionario e dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi agli esercizi finanziari 2018 e precedenti;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore Unico;

VISTA l'ordinanza n. 11/2021 con la quale il Presidente ha convocato in videoconferenza la Sezione regionale di controllo della Basilicata per la Camera di consiglio del 7 maggio 2021;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Rocco LOTITO;

FATTO e DIRITTO

1. In esecuzione delle attività di controllo e verifica intestate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) sono stati analizzati relazione/questionario e dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi agli esercizi finanziari 2018 e precedenti del comune di Moliterno.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del

Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 1058 del 19/10/2020 questa Sezione regionale di controllo ha rappresentato quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore Unico, con nota congiunta prot. 10449 del 31/12/2020 (da ora indicata anche solo come nota di risposta), hanno fornito chiarimenti e documentazione.

2. L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ha previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (comma 1); la Corte dei conti definisce i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di tale relazione che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in

materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'Ente.

Nell'ambito delle predette verifiche, qualora la Sezione regionale di controllo accerti l'esistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, insorge per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora non risultino integrati i presupposti per l'adozione della pronuncia di cui al terzo comma del predetto articolo 148-bis, nella delibera conclusiva delle verifiche di cui al primo ed al secondo comma dello stesso articolo può ravvisarsi la necessità di apposita segnalazione all'Ente affinché superi le irregolarità e/o criticità emerse e adotti tutte le misure idonee a ripristinare l'integrale rispetto di tutta la vigente normativa ed a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati

nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 - Rispetto dei termini per l'approvazione dei rendiconti e per l'invio dei relativi dati alla BDAP

Si è riscontrata per il rendiconto 2018 (approvato in data 29/04/2019) la tardiva immissione dei dati nel sistema BDAP, effettuata in data 17/09/2019 (Prot. 213316) e, quindi, oltre i 30 giorni decorrenti dal termine previsto per l'approvazione del predetto rendiconto (cfr. art. 13 legge 31/12/2009, n. 196, art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 12 maggio 2016 e art. 9 comma 1-quinquies, del D.L. 24/06/2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 - comma 904 della L. 30/12/2018, n. 145).¹

A seguito di richieste istruttorie, con la nota di risposta è stato evidenziato che, dopo aver provveduto ad inviare in data 22.5.2019 il Piano degli indicatori e dei risultati attesi e i dati contabili analitici, il responsabile del servizio finanziario ha provveduto «ad elaborare il file da inviare a Bdap relativo agli schemi di Bilancio che non superava i controlli interni, pertanto, contattata l'assistenza ... si provvedeva a ritrasmettere alla Bdap il file corretto ...».

Con tale nota è stato, altresì dichiarato che:

«Nel periodo intercorrente tra il 31/05/2019 e il 17/09/2019 l'Ente ha assunto, previa procedura concorsuale, una figura di categoria D (posizione economica D1) nell'area Tecnica ex art. 110 Dlgs. 267/2000 ... e in data 09.09.2019 una figura di categoria C (posizione economica C1) nell'area tecnica.

¹ Ai sensi della citata disposizione di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine per l'invio dei relativi dati alla BDAP, ferma restando l'instaurazione della procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione di cui al precedente periodo.

Il costo sostenuto nell'anno 2019 dall'ente per la categoria D1 dalla data di assunzione sino al 31.12.2019 ammonta ad Euro 15.716,12 così suddivisi: Euro 11.751,25 a titolo di retribuzione salariale, 2.966,02 per contributi previdenziali ed Euro 998,86 per Irap.

Il costo sostenuto nell'anno 2019 dall'ente per la categoria C1 dalla data di assunzione sino al 31.12.2019 ammonta ad Euro 3.189,64 così suddivisi: Euro 2.384,96 a titolo di retribuzione salariale, Euro 601,96 per contributi previdenziali ed Euro 202,72 per Irap....».

Dalla documentazione trasmessa in allegato alla predetta nota si riscontrano due documenti BDAP del 19.7.2019 con i quali, nell'attestare la trasmissione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e i dati contabili analitici dell'esercizio 2018, si è espressamente evidenziato che a tale data la trasmissione avrebbe potuto essere considerata completa solo dopo l'acquisizione degli Schemi di bilancio, e avvertendo esplicitamente che «*Pertanto, gli enti territoriali, non avendo trasmesso tutti i predetti documenti, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9, commi da 1-quinquies a 1-octies, del DL 24 giugno 2016, n. 113*».

La Sezione, nell'osservare che nel sistema BDAP (che, oltre all'ultimo, rileva tutti gli invii effettuati) gli schemi di bilancio risultano utilmente trasmessi solo in data 17/09/2019, rileva che, fino a tale data, le assunzioni di cui si è riferito risultano in contrasto con l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016.

3.2 - Organismi partecipati

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, tra l'altro, contenere: l'elenco degli enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di discordanze (per le quali bisogna fornire la motivazione), l'Ente deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha in merito, evidenziato che, «Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, ... l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditorie. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditorie esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. ... In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) ...».

Nel questionario 2018 l'Organo di revisione ha, tra l'altro, dichiarato: che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate; che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6 lett. j, del D.Lgs. n. 118/2011 recano la doppia asseverazione da parte degli Organi di revisione, fornendo poi risposta negativa alla domanda "La nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?" (cfr. punti 12, 13 e 13.2).

Si rileva, inoltre, che dal Portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF risulta che il comune ha partecipazioni nelle società riportate nella seguente tabella:

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione
> ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	01522200763	Società per azioni	0,45
> G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	01556890760	Società consortile a responsabilità limitata	0,5
> GAL LUCANIA INTERIORE S.R.L.	02031500768	Società a responsabilità limitata	2,26

Dai dati presenti su tale portale si è rilevato che: la società ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A., di cui l'ente detiene lo 0,45% del capitale, presenta, per l'esercizio 2018, una perdita di € 1.383.081; la società Gal AKIRIS è stata posta in liquidazione dal 16/04/2018.

A seguito di richieste istruttorie, con la nota di risposta si è dichiarato quanto segue: «L'Organo di revisione specifica che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

L'Organo di Revisione precisa in merito alle discordanze rilevate nel questionario, che avendo preso atto della mancanza delle riconciliazioni dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati e della mancanza di documentazione in merito, la risposta positiva al punto 13 è stato un mero errore materiale, confermato dalla risposta al successivo punto 13.2. Inoltre con riferimento alle perdite di ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A, non conosciute dall'Ente, si rileva infatti la mancanza di documentazione in merito, l'ente non ha provveduto all'accantonamento di fondi nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019.

Per quanto riguarda la società G.A.L. Akiris Società Consortile A R.L posta in liquidazione con verbale di Assemblea rep. N. 70350 raccolta n. 26175 reg. a Potenza il 16.04.2018 al n. 1700, l'Ente fa presente che la procedura è in itinere».

La Sezione, con riferimento a quanto emerso, rileva la necessità che l'Ente provveda alla rigorosa applicazione della normativa sopra richiamata, provvedendo alla regolare costituzione del fondo società partecipate in ottemperanza ai vigenti principi contabili, e che gli organi di revisione del Comune e degli enti strumentali e società partecipate provvedano ad asseverare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, con conseguente adozione, in caso di discordanza, di tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite creditorie e debitorie.

La Sezione, inoltre, rileva che, come emergente dal presente e dai successivi punti, si sono riscontrati numerosi errori, inesattezze e omissioni nelle risposte fornite nella relazione-questionario. Si rappresenta, pertanto, la necessità che si provveda attentamente alla corretta ed integrale compilazione dei questionari previsti dalla vigente normativa, che costituisce un preciso obbligo a carico dell'Organo di revisione economico-finanziaria al fine di consentire a questa Corte l'espletamento delle funzioni di controllo alla medesima intestate ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss, della legge 266/2005 e dell'art. 148 bis TUEL.

3.3 - Evoluzione del risultato di amministrazione e utilizzo dell'avanzo

Il risultato di amministrazione dell'ultimo quadriennio, secondo i dati rilevati da BDAP, Siquel, ConTe, TBEL e dalle delibere di approvazione dei rendiconti pubblicate sul sito dell'Ente (con le precisazioni nel testo indicate), ha registrato l'andamento di cui alla seguente tabella.

MOLITERNO						
Analisi Risultato di amministrazione	Importi					
Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Differenze 2018 su 2017	
Fondo cassa al 01/01	+	-	-	221.646,88	-	- 221.646,88
Riscossioni totali	+	8.681.195,55	7.362.430,06	10.777.595,59	9.917.975,91	- 859.619,68
Pagamenti totali	-	8.681.195,55	7.140.783,18	10.999.242,47	9.917.975,91	- 1.081.266,56
Saldo di cassa al 31 dicembre	=	-	221.646,88	-	-	-
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	31.762,20	31.762,20	31.762,20		- 31.762,20
Fondo di cassa al 31 dicembre	=	-31.762,20	189.884,68	-31.762,20	0,00	31.762,20
Residui attivi	+	5.531.276,61	4.494.252,85	5.038.292,36	5.324.813,92	286.521,56
Residui passivi	-	3.115.603,07	4.328.796,29	4.677.588,86	4.841.547,56	163.958,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	64.927,89	39.616,94	33.075,23	68.501,37	35.426,14
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	-	60.000,00	-	79.753,98	6.578,00	- 73.175,98
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI 31/12	=	2.290.745,65	315.724,30	216.112,09	408.186,99	192.074,90
Dettaglio composizione risultato di amministrazione						
di cui FCDE	-	77.298,98	86.470,28	120.153,74	115.876,66	- 4.277,08
di cui ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	-	298.584,70	-	17.144,04	17.144,04	-
di cui FONDO PERDITE SOC. PARTECIPATE	-	-	-	-	-	-
di cui FONDO CONTENZIOSO	-	-	-	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00
di cui ALTRI	-	-	48.441,54	15.494,12	9.579,12	- 5.915,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA		375.883,68	134.911,82	162.791,90	147.599,82	- 15.192,08
TOTALE PARTE VINCOLATA	-	10.000,00	133.171,25	42.822,77	211.000,00	168.177,23
TOTALE PARTE DESTINATA INVESTIMENTI	-	1.900.000,00	-	-	-	-
TOTALE PARTE DISPONIBILE (Avanzo o Disavanzo)	=	4.861,97	47.641,23	10.497,42	49.587,17	39.089,75

Fonte: Elaborazione CdC su dati questionari BDAP, SIQUEL e ConTe rendiconti 2015 - 2018

Dall'esame della tabella si evidenzia, per diversi esercizi finanziari, la presenza di un pagamento per azioni esecutive (€ 31.762,20), non regolarizzato. Tale importo è stato dichiarato in BDAP per il 2017 ma non per il 2018, nonostante sia ancora presente nel quadro 14 del Certificato al rendiconto trasmesso a TBEL (Finanza locale) e all'interno della delibera di Consiglio n. 17 del 29/04/2019, di approvazione del rendiconto 2018. Per tali motivi si rileva: che il fondo cassa presenta un valore negativo in violazione dell'art. 162, comma 6, del TUEL; che, per il 2018, considerando tale pagamento per azioni esecutive, sia il risultato di amministrazione ante vincoli sia la parte disponibile risultante da BDAP subiscono una variazione in diminuzione di pari importo.

Per l'anno 2017, inoltre, su BDAP si registra un risultato di amministrazione, quota disponibile di € 10.497,62, che non trova corrispondenza nel questionario relativo all'esercizio 2017 in quanto tale importo viene evidenziato quale quota destinata ad investimenti.

Si è evidenziata, inoltre, la completa carenza di dati nelle tabelle del questionario 2018 relativo all'utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione, nonostante il fatto che da BDAP - Foglio "1 Entrate", risulti applicato l'avanzo di amministrazione per € 25.144,04 destinato alla copertura di spese correnti. Analoga situazione si è riscontrata nelle tabelle del questionario 2018 relative alla conciliazione tra risultato gestione di competenza e risultato d'amministrazione.

Con riferimento all'avanzo, alla domanda preliminare n. 5 del questionario 2018 (in cui si è chiesto: *"In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2018, dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico?"*) l'Organo di revisione ha dichiarato che non ricorreva la fattispecie. Visto che, però, da BDAP (come sopra si è detto) è risultata l'applicazione di avanzo a copertura di spese correnti, si è chiesto che si fornissero tutti gli opportuni chiarimenti, avendo cura di: specificare la natura dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2018; trasmettere copia della relativa delibera di variazione, corredata del parere del Revisore.

Si è rappresentata, inoltre, la necessità che l'Organo di revisione (oltre a provvedere alla integrale compilazione del questionario, inserendo tutti i dati mancanti e provvedendo alle necessarie rettifiche) riferisse (allegando la necessaria documentazione a comprova) in ordine: alla conformità dell'utilizzo dell'avanzo con le disposizioni di legge ed i principi contabili; al rispetto, per quanto riguarda la quota libera, dell'ordine di priorità di cui all'art. 187, comma 2, del TUEL; all'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità, costituente ulteriore

condizione per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (All. 4/2 al D.lgs. 118/2011, par. 3.3).

Con la nota di risposta è stato precisato quanto segue:

- l'Organo di revisione, con riferimento alla risposta fornita alla domanda n. 5 del questionario 2018, ha affermato di aver *«dichiarato che non ricorre la fattispecie, in quanto l'Ente ha provveduto ad applicare l'avanzo di amministrazione accantonato, come da delibere consiliare n. 32 del 18.7.2018 e 46 del 29.11.2018 correlate del parere del precedente Revisore dei Conti, verbali n. 43 e 51»*;

- per quanto concerne l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, l'Ente, nel trasmettere la relativa documentazione, ha riferito *«di aver fatto ricorso a finanziamento per Mutui di liquidità previsto dal D.L. 35/2013 nell'anno 2013. Nel rispetto dei principi contabili, ha utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione accantonata per finanziare la quota capitale dei mutui in ammortamento nell'anno per Euro 17.144,04»* e di aver *«utilizzato una quota dell'avanzo accantonato (esercizio 2017) per Euro 8.000,00 per il pagamento degli arretrati stipendiali al personale. (CCNL del 21.05.2018)»*;

- l'Ente ha, poi, precisato che il pagamento non regolarizzato per azioni esecutive si riferisce ad un contenzioso con precedente creditore che, dopo aver soddisfatto la sua pretesa nei confronti del Comune di Moliterno, è stato convenuto in giudizio dallo stesso comune che ha ritenuto che il credito spettante fosse inferiore a quanto riconosciuto e liquidato in virtù della sentenza esecutiva; conseguentemente all'Ente è stato riconosciuto un credito di € 67.762,20, riscosso solo per € 36.000,00, e pertanto continua l'azione legale dell'amministrazione comunale per la riscossione della residua somma di € 31.762,20;

- l'Organo di revisione ha, infine, precisato di aver, come richiesto, *«provveduto ad integrare la compilazione del questionario»*.

La Sezione osserva che non sono state fornite tutte le risposte e le attestazioni richieste in sede istruttoria, tra cui quelle relative alla questione relativa alla quota disponibile

di € 10.497,62 e alla problematica relativa alla mancata regolarizzazione di pagamenti per azioni esecutive.

Con riferimento a tale ultima criticità, non sono state chiarite le motivazioni per le quali il relativo importo di € 31.762,20 non è stato dichiarato in BDAP per il 2018 (con conseguente sopravvalutazione del risultato di amministrazione per un pari importo) pur essendo riportato nella deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativa allo stesso esercizio (nella quale risulta in effetti computato un totale parte disponibile pari a € 17.825,17) e pur non risultando, di fatto, avvenuta la regolarizzazione.

Si rileva, sul punto, che, ai sensi del punto 6.3 dell'allegato 4/2, i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti, con il ricorso, come ivi prescritto, alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.² La sussistenza del residuo credito restitutorio non costituisce, ovviamente, causa esimente di tale regolarizzazione, comportando solo l'iscrizione in bilancio dei corrispondenti residui attivi.

² Il predetto punto prevede, nel dettaglio, quanto segue:

«Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell'ente, sia introdotta un'apposita procedura contabile che consente la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.

È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio":

a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato),

b) l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio».

Con riferimento all'anticipazione di liquidità, dalla disamina del prospetto sopra riportato, si osserva che, nel relativo fondo di accantonamento del risultato di amministrazione, nel 2015 è stato iscritto l'importo complessivo di € 298.584,70 che nel 2016 è stato cancellato. Nel 2017 e nel 2018 risulta iscritta solo la quota annuale restituita o da restituire (€ 17.144,04).

Il Collegio rileva che negli esercizi dal 2016 al 2018 il risultato di amministrazione risulta sottovalutato in quanto non è stato iscritto nel previsto fondo l'importo corrispondente all'importo integrale della residua anticipazione di liquidità da restituire.

Si evidenzia che l'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 (con cui si è consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e di cui non è chiaro se l'ente abbia fatto applicazione, visto che l'importo del FCDE nei predetti anni appare inferiore alle somme che avrebbero dovuto essere iscritte nel FAL per la residua anticipazione da restituire) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale.

Anche la normativa introdotta, al dichiarato fine di dare attuazione alla predetta sentenza, dall'art. 39-ter del DL 162/2019 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 80/2021 della Consulta in quanto:

- «...il comma 2 dell'art. 39-ter viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria e dell'interdipendente principio di copertura pluriennale della spesa, laddove consente di ripianare annualmente il maggior disavanzo emergente dall'obbligatorio accantonamento dell'anticipazione non rimborsata alla data del 31 dicembre 2019, per un importo corrispondente alla sola quota dell'anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell'esercizio»;

- il censurato comma 3 dello stesso articolo, «prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, ne consente una destinazione

diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione».

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta necessario che, se già non effettuato negli esercizi successivi a quelli esaminati, a valere sul primo documento di bilancio in corso di approvazione successivamente alla data della presente decisione, l'ente provveda ad iscrivere nel FAL l'importo corrispondente all'importo integrale della residua anticipazione da restituire, provvedendo al relativo ripiano secondo le modalità indicate nei vigenti principi contabili, da applicarsi alla luce delle statuizioni di cui alle predette sentenze della Corte costituzionale.

Risulta, pertanto, necessario che l'Ente adotti tutte le necessarie azioni e provvedimenti per il superamento delle suesposte problematiche e, in sede di comunicazione delle misure conseguenziali adottate, relazioni dettagliatamente a questa Sezione regionale di controllo anche in merito agli altri punti non riscontrati.

3.4 - Fondo pluriennale vincolato

Anche per le tabelle relative al FPV, oltre a rilevare l'incompleta indicazione dei dati, in sede istruttoria si è rilevata una incongruenza fra la somma degli importi valorizzati nel questionario 2018, a titolo di FPV di parte corrente (€ 33.075,23) e di parte capitale (€ 79.753,98), pari a € 112.829,21, ed il dato riportato in BDAP nel foglio di lavoro "12 All. b) Fondo pluriennale vi", pari a € 75.079,37.

A seguito di richieste istruttorie l'Organo Revisione, con la nota di risposta, ha provveduto all'integrazione dei dati, come da tabelle ivi riportate, e, in merito alle incongruenze rilevate, ha precisato «*che nell'elaborazione del questionario è stato riportato il FPV di entrata anziché il FPV di spesa corrente e in conto capitale*».

La Sezione rinvia a quanto già rilevato in ordine alla necessità di procedere alla puntuale compilazione delle relazioni sui rendiconti.

3.5 - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

L'Organo di revisione non ha provveduto a compilare la tabella del questionario relativa all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, ai residui conservati e al FCDE calcolato relativamente alle entrate specificate.

Si è, pertanto, chiesto, che lo stesso Organo procedesse alla compilazione della precitata tabella e, contestualmente:

- attestasse che il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato dall'ente sia congruo e che la composizione e il calcolo dello stesso siano stati determinati secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, con riferimento alla corretta individuazione delle categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, e che non sia destinato ad altro utilizzo, trasmettendo il relativo prospetto di calcolo;

- ovvero, sulla base di tali prospetti di calcolo, indicasse le maggiori somme che l'ente avrebbe dovuto accantonare per tale fondo.

Con la nota di risposta l'Organo di revisione ha inviato la suindicata tabella compilata, dichiarando, in merito alla congruità del FCDE, di aver «...*provveduto a ricalcolare il fondo sulla base dei dati forniti dall'Ente*» ed allegando prospetti di calcolo dell'Ente e prospetto rielaborato dallo stesso Organo.

Si rileva che il FCDE, evidenziato nella tabella del questionario, come ricompilata dal Revisore, ammontante ad € 91.485,25, non corrisponde a quello evidenziato in BDAP, pari ad € 115.876,66, che, a sua volta, è inferiore a tutti e tre gli importi calcolati dall'Organo di revisione nel seguente prospetto dallo stesso trasmesso:

Determinazione Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

METODO	IMPORTO
METODO 1 - Media semplice	161.031,09
METODO 2 - Rapporto somme ponderate	180.206,19
METODO 3 - Media ponderata rapporto incassi/res.iniz	144.999,86

Metodo più conveniente

La Sezione, conseguentemente, ritiene necessario che l'Ente, nel rigoroso rispetto di quanto previsto al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, a valere sul primo documento di bilancio in corso di approvazione successivamente alla data della presente decisione, provveda ad adeguare l'importo del predetto fondo ed a trasmettere le tabelle esplicative dei relativi calcoli, da effettuare come previsto dall'esempio n. 5 del predetto allegato (tabelle che dovranno contenere, per ciascuna tipologia delle entrate considerate e al fine di individuare l'importo da riportare nel FCDE per ciascuna di esse: a) l'importo dei residui a fine dell'ultimo esercizio a seguito del riaccertamento ordinario; b) il calcolo della media del rapporto tra incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi; c) l'applicazione, all'importo complessivo dei residui a fine dell'ultimo esercizio, della percentuale pari al complemento a 100 della predetta media).

3.6 - Situazione della cassa

3.6.1 - Le evidenze contabili relative alle movimentazioni costituenti gli equilibri ed i flussi di cassa nell'esercizio 2018 hanno evidenziato un differenziale negativo per - € 214.052,39 tra gli introiti per entrate in conto capitale e le corrispondenti spese, compensato, solo parzialmente, dal risultato ottenuto nella gestione di parte corrente ove, invece, il differenziale è positivo per € 178.585,58.

3.6.2 - Nessuna valutazione, in sede istruttoria, si è potuta effettuare in merito alla consistenza del fondo cassa, all'evoluzione della cassa vincolata e all'utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio, in quanto anche in tali casi le relative tabelle del questionario sono risultate solo parzialmente compilate e, pertanto, si è rappresentata la necessità che si provvedesse di conseguenza e si fornissero le dettagliate notizie richieste in ordine alla cassa vincolata.

Si è, peraltro, rilevato che l'indicato importo dell'anticipazione da restituire alla data del 31/12/2018 (in € 79.607,70) non trovava corrispondenza con il residuo passivo riportato al titolo V della spesa (€ 138.851,23, di cui € 12.895,45 provenienti dalla gestione residui ed € 125.955,78 da quella di competenza).

Con riferimento all'anticipazione di tesoreria, l'Ente ha precisato: che «*il residuo di Euro 12.895,45 è un refuso da eliminare*»; che «*... nel corso dell'anno 2018 ha provveduto al pagamento di spese in conto capitale attingendo a fondi propri (anticipazione di tesoreria) a causa dei ritardi nell'erogazione dei contributi da parte della regione per opere finanziate dagli stessi*».

In merito alla consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio, l'Organo di revisione, «*da un confronto con la Tesoreria del Comune di Moliterno*» e «*dalla visione degli atti presenti in Comune*», ha fornito le seguenti tabelle precisando «*che nel corso del 2017 il Comune di Moliterno ha provveduto a trasferire il servizio di Tesoreria dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna alla Banca Credito Cooperativo di Buonabitacolo, come da verbale di passaggio del 26.06.2017 e delibera di consiglio comunale n 61 del 17/11/2016 avente ad oggetto "approvazione nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale"*» e che non risultava agli atti «*la determina del Servizio finanziario inerente la giacenza di cassa vincolata al 31.12.2016*».

3. CONSISTENZA DEL FONDO CASSA NELL'ULTIMO TRIENNIO

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	221.646,88	0,00	0,00
di cui cassa vincolata (1)	0,00	0,00	197,471,50

4. EVOLUZIONE DELLA CASSA VINCOLATA NEL TRIENNIO

Consistenza cassa vincolata	+/-	2016	2017	2018
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+			0,00
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+			814.664,42
Fondi vincolati all'1.1	=			814.664,42
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+		1.397.503,01	596035,14
Decrementi per pagamenti vincolati	-		582838,59	1.213.228,06
Fondi vincolati al 31.12	=	0,00	814.664,42	197.471,50
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-		814.664,42	197.471,50
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=		0,00	0,00

Con riferimento all'utilizzo delle anticipazioni e delle entrate vincolate nel triennio 2016-2018, nella nota di risposta è stata riportata la tabella di seguito trascritta.

5.UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE E DELLE ENTRATE VINCOLATE NELL'ULTIMO TRIENNIO

	2016	2017	2018
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.177.754,81	1.279.373,92	1.065.995,94
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	814.664,42	197.471,50
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	62,00	336,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata		211.736,52	635.657,45
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)	0,00	79.607,70	125.955,78
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	2780,53	2.979,40

L'Ente, inoltre:

- ha precisato di aver provveduto alla quantificazione degli incassi vincolati al 01.01.2015, come da allegata determina di Registro Generale n. 71 del 05.02.2015;
- *«per quanto riguarda il dettaglio delle riscossioni del titolo IV delle entrate per gli anni 2017 e 2018»*, ha allegato il prospetto sintetico delle reversali;
- con riferimento *«alle determinazioni annuali di quantificazione dei fondi vincolati assunte dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi del principio 10.6 allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011»* ha allegato *«la determina relativa ai fondi vincolati al 01.01.2015 ... e quella relativa ai fondi vincolati al 31.12.2018 ... risultante agli atti di ufficio»*.

La Sezione, dall'esame delle risposte fornite, rileva una non corretta gestione delle entrate vincolate.

Si evidenzia, sul punto, che, a norma degli artt. 180 e 185 del TUEL, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento devono evidenziare la sussistenza ed il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. Tali entrate, in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 195 del TUEL, possono essere utilizzate, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti, ma i relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Il principio 10.6 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 ha sul punto stabilito che, all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicassero formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 avrebbe dovuto essere definito con determinazione del responsabile finanziario, *«per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014,*

determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data».

Con riferimento alla composizione della cassa vincolata, si evidenzia la necessità che nella stessa siano rigorosamente annoverate tutte le entrate tipizzate (comma 3 lett. d) dell'art. 180 del TUEL) per le quali sia possibile individuare una specifica destinazione derivante dalla legge (o dai principi contabili generali ed applicati), dai trasferimenti erogati a favore dell'Ente con precisa finalità, da mutui e finanziamenti; devono, pertanto, essere vincolati anche gli incassi dei fondi relativi ai contributi ex L. n. 219/1981 (cfr. la deliberazione n. 2/2018/PAR della Sez. reg. controllo Campania, che ha evidenziato come l'accertamento di fondi rivenienti dalla contabilità speciale attinente alla L. n. 219/1981 «non genera, per gli enti territoriali interessati, una gestione "in conto terzi", ma una gestione vincolata con impatto sul risultato di amministrazione (art.187 TUEL) e sulla cassa (artt. 195 e 222 TUEL)»).

Risulta, pertanto, necessario che l'Ente provveda urgentemente a ricostruire e gestire la cassa vincolata in ottemperanza a quanto previsto dal principio 10.6 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Con riferimento alla questione del residuo passivo, di € 12.895,45, riportato tra i residui sul titolo V della spesa (indicativo di una mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria attivata nell'esercizio 2017 o precedente), si osserva che risulta alquanto apodittica l'affermazione che si tratti di un "refuso da eliminare", ciò anche in considerazione del fatto che nel successivo esercizio i residui da restituire risultano aumentati (dal predetto importo a € 59.500,29, a cui aggiungere l'ulteriore importo derivante dalla competenza pari a € 292.101,45).

Si osserva, infine, che il ripetuto ricorso alla anticipazione di tesoreria (che determina come aggravio il pagamento di oneri per interessi passivi) e l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate, non reintegrati a fine esercizio, costituiscono indici sintomatici di un grave squilibrio strutturale poiché l'Ente non risulta essere in grado di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti. Il ripresentarsi di tale fenomeno

sta ad indicare che si tratta di un evento non riconducibile a cause eccezionali, bensì ad anomalie di gestione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188/2014, ha precisato che “... *la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»*”.

Sulla necessità di una corretta gestione della cassa, a partire dalle previsioni (che costituiscono un “*adempimento rilevante e non meramente formale*”), con una corretta distinzione tra entrate libere e vincolate (operata dal Responsabile finanziario “...*che definisce l'importo della cassa vincolata al primo gennaio di ciascun anno...*”), e con un corretto utilizzo in termini di cassa delle risorse vincolate e un legittimo ricorso alle anticipazioni di tesoreria (dovendo, infatti, l'impiego di detti strumenti di liquidità momentanea non “... *comportare effetti espansivi della spesa di competenza e non rappresentare il sintomo di un cronico deficit di cassa dipendente dalla sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità*”), si veda la deliberazione N. 2/SEZAUT/2021/INPR del 31/3/2021 della Sezione delle Autonomie.

Si ritiene, pertanto, necessario che l'Ente provveda urgentemente a adottare tutte le misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione della cassa.

3.6.3 - A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei termini previsti (generalmente di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, delle merci o della prestazione dei servizi), le

medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'Organo di revisione è tenuto a verificare le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione (cfr. art. 41 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 89 del 23 giugno 2014).

Dalle attestazioni pubblicate sul sito dell'Ente, si è rilevato un indicatore della tempestività dei pagamenti pari a 233 giorni per l'anno 2017 ed a 37 per l'anno 2018. In sede istruttoria si è chiesto che, con riferimento ai predetti esercizi, fosse relazionato in ordine alle misure adottate per rientrare nei parametri di legge.

Con la nota di risposta l'Ente ha fatto presente *«che nel corso del 2018 è stato adottato un nuovo gestionale che ha creato problemi agli operatori. La possibilità di lavorare in modalità telematica con la tesoreria ha di molto velocizzato le procedure e ridotto i tempi medi di pagamento (invio dei mandati e reversali con procedure online mediante software Unimoney)»*.

Risulta necessario che l'Ente adotti ogni necessaria misura per rispettare i termini di pagamento previsti dalla vigente normativa, onde evitare, tra l'altro, il pagamento di interessi moratori (che a norma dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002, decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento).

3.7 - Gestione dei residui e gestione di competenza

3.7.1 - I residui, sia attivi (€ 5.324.813,92) sia passivi (€ 4.841.547,56) al 31.12.2018, presentano importi molto rilevanti rispetto alla dimensione demografica dell'Ente e alle regole imposte dal nuovo ordinamento contabile, anche alla luce del fatto che, relativamente alle entrate e spese di parte capitale, il rapporto tra l'ammontare dei residui attivi e il totale degli accertamenti di competenza si attesta al 236,89%, mentre il rapporto tra l'ammontare dei residui passivi e il totale degli impegni di competenza raggiunge il 212,74%. Entrambi gli indici raggiungono percentuali

superiori alla soglia di attenzione, indicata dalla Sezione, in precedenti deliberazioni, nella misura del 100%.

In presenza di tale situazione in sede istruttoria si è rappresentata la necessità che fossero forniti tutti i necessari elementi informativi e documentali per dimostrare che si tratti di residui attivi accertati correttamente e di residui passivi derivanti da spese impegnate, liquidate o liquidabili negli esercizi di provenienza, e non di residui di stanziamento vietati dalla nuova normativa contabile.

3.7.2 - I dati relativi alla gestione residui di parte corrente sono indicati nella tabella sotto riportata, elaborata sulla base dei dati del rendiconto fornito per il tramite della banca dati BDAP. Si registrano non elevate percentuali di smaltimento dei residui attivi (44,54%) e passivi (42,14%), con riscossioni maggiori rispetto ai pagamenti nonostante la presenza, anche se per importi modesti, di maggiori residui attivi rispetto ai passivi.

Entrata Parte corrente - Gestione Residui					
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2018
Titolo I	640.498,27	311.206,26	48,59	- 73.381,28	255.910,73
Titolo II	417.192,92	228.557,45	54,78	- 20.420,82	168.214,65
Titolo III	216.000,14	27.517,34	12,74	- 15.233,48	173.249,32
Totali	1.273.691,33	567.281,05	44,54	- 109.035,58	597.374,70
Spesa Parte corrente - Gestione residui					
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) /	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2018
Titolo I	919.334,90	387.365,55	42,14	- 66.611,04	465.358,31
Titolo IV	-	-	-	-	-
Totale	919.334,90	387.365,55	42,14	- 66.611,04	465.358,31
Differenze di parte corrente	354.356,43	179.915,50		- 42.424,54	132.016,39

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2018

Dalla disamina dell'elenco dei residui attivi e passivi si sono rilevati:

- una serie di accertamenti che sono sembrati assunti in violazione del principio 3.13 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011; negli altri casi si è rappresentata la necessità di

una verifica in ordine alla sussistenza del requisito della certezza e della liquidità del credito;

- una serie di impegni che, oltre a evidenziare un rilevante contenzioso, sono sembrati assunti in violazione del principio 5.2, lettera g), dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.

In sede istruttoria si è chiesto, pertanto:

- per tali accertamenti di trasmettere copia dell'atto amministrativo con il quale sono stati verificati ed attestati i requisiti dell'accertamento e, ove esistenti, i contratti di cessione dei beni;
- per tali impegni di trasmettere copia dell'atto amministrativo con il quale sono stati verificati ed attestati gli elementi costitutivi dell'impegno;
- di indicare quali sono le cause ostative alla liquidazione degli impegni e di specificare quanto della somma riportata a residuo passivo del titolo I, pari a € 465.358,31, corrisponde a spese impegnate, liquidate nel corso dell'esercizio e non pagate e quanto a spese impegnate, liquidabili nel corso dell'esercizio;
- di fornire una relazione aggiornata sullo stato dei contenziosi e le valutazioni effettuate in ordine alla congruità dei relativi accantonamenti.

3.7.3 – La gestione di parte capitale, come evincesi dal seguente prospetto, presenta: minori riscossioni rispetto ai pagamenti; maggiori residui attivi rispetto ai passivi; l'eliminazione di maggiori residui passivi rispetto agli attivi per l'importo di € 166.018,80.

ENTRATA - Parte Capitale- Gestione Residui					
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2018
Titolo IV	3.657.857,45	939.198,37	25,68	- 164.087,11	2.554.571,97
Titolo V			-		
Titolo VI	95.531,53		-	- 223,36	95.308,17
Totali	3.753.388,98	939.198,37	25,02	- 164.310,47	2.649.880,14
SPESA - Parte capitale - Gestione residui					
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) /	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2018
Titolo II	3.625.834,00	1.146.550,90	31,62	- 330.329,27	2.148.953,83
Differenze di parte Capitale	127.554,98	- 207.352,53		166.018,80	500.926,31
Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2018					

I residui, sia attivi sia passivi, provenienti dall'esercizio 2017 e precedenti, presentano importi molto rilevanti, situazione che, anche in questo caso, ha determinato la necessità di una verifica, avvalorata anche dalla disamina dell'elenco dei residui attivi e passivi all'interno del quale si sono rinvenuti:

- una serie di accertamenti che sono sembrati assunti in violazione dei punti 3.3 e seguenti dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- una serie di impegni che sono sembrati assunti in violazione dei principi 5.1 e seguenti e 5.4 di cui allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011. È, poi, risultato incomprensibile come, anche a seguito del riaccertamento straordinario operato, impegni assunti in esercizi risalenti ad oltre dieci anni addietro, liquidati o liquidabili in tali esercizi, non siano ancora stati pagati.

Si è chiesto, pertanto, di indicare quali sono state le cause ostative alla liquidazione e:

- a) per tali accertamenti, di trasmettere copia dell'atto amministrativo con il quale sono stati verificati ed attestati i requisiti dell'accertamento;
- b) per tali gli impegni, di trasmettere copia dell'atto amministrativo con il quale sono stati verificati ed attestati gli elementi costitutivi dell'impegno;

- c) di indicare quanto della somma riportata a residuo passivo per gli impegni, pari a € 2.148.953,83 corrisponde a spese impegnate, liquidate nel corso dell'esercizio e non pagate e quanto a spese impegnate, liquidabili nel corso dell'esercizio³;
- d) di specificare la destinazione, all'interno del risultato di amministrazione, dei maggiori residui passivi eliminati, € 166.018,80, rispetto agli attivi.

3.7.4 - Nel questionario 2018 l'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dall'esercizio 2017 e precedenti pari a € 2.614.312,14 (Tit. I € 465.358,31, Tit. II € 2.148.953,83).

Si è chiesto, pertanto, di conoscere quali sono state le specifiche motivazioni che hanno impedito la liquidazione di debiti già perfezionati la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti.

3.7.5 - Nella gestione delle entrate e delle spese correnti di competenza le previsioni definitive di entrata e di spesa hanno confermato l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Si registrano maggiori accertamenti rispetto agli impegni (per € 70.537,85) a cui si contrappongono minori riscossioni rispetto ai pagamenti (-€ 1.329,92). Di conseguenza, anche in questo caso i residui attivi provenienti dalla competenza, pari ad € 381.577,12, sono superiori ai passivi, pari ad € 299.427,25. Per

³ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 "Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese".

Si riportano, inoltre, gli ultimi periodi del Principio 6.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011:

"La liquidazione consente la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, e deve essere effettuata tempestivamente, al fine di attestare l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui è effettuata. Alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l'obbligazione è esigibile".

ulteriori dettagli si rimanda alla tabella sotto riportata, elaborata sulla base dei dati del rendiconto fornito per il tramite della banca dati BDAP.

Entrata - Parte corrente - Gestione Competenza							
Gestione Competenza	Previsioni definitive	Accertamenti	Attendibilità previsioni (accertamenti/previsioni definitive)	Riscossioni	% riscossioni su accertamenti	Residui da riportare al 31/12/2018	% Residui di nuova formazione su accertamenti
Avanzo	25.144,04	25.144,04					
FPV	33.075,23	33.075,23					
Titolo I	1.812.911,81	1.778.731,99	98,11	1.622.987,42	91,24	155.744,57	8,76
Titolo II	852.212,59	797.893,15	93,63	624.072,14	78,22	173.821,01	21,78
Titolo III	419.069,10	291.178,93	69,48	239.167,39	82,14	52.011,54	17,86
Totali	3.142.412,77	2.926.023,34	93,04	2.486.226,95	85,94	381.577,12	13,19
Spesa - Parte corrente - gestione competenza							
Gestione Competenza	Previsioni definitive	Impegni	Attendibilità previsioni (Impegni +FPV /previsioni definitive)	Pagamenti	% Pagamenti su Impegni	Residui da riportare al 31/12/2018	% Residui di nuova formazione su Impegni
Disavanzo	-	-					
Titolo I	3.014.280,31	2.658.851,66	90,48	2.359.424,41	88,74	299.427,25	11,26
Titolo I - FPV		68.501,37					
Titolo IV	128.132,46	128.132,46	100,00	128.132,46	100,00	-	-
Totali	3.142.412,77	2.855.485,49	90,87	2.487.556,87	87,12	299.427,25	10,49
Differenze di parte CORRENTE	-	70.537,85		- 1.329,92		82.149,87	
Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2018 (In entrata le percentuali sono calcolate al netto dell'Avanzo/disavanzo e del FPV)							

Nella gestione delle entrate e delle spese di competenza, parte capitale, come si evince dalla seguente tabella, le previsioni definitive di entrata e spesa pareggiano in € 7.815.653,50. Si rileva una scarsa attendibilità delle previsioni definitive di entrata e spesa in quanto le percentuali di accertamento e di impegno sono pari, rispettivamente al 22,62% ed al 23,49%. Si registrano minori accertamenti rispetto agli impegni (- € 6.578,00) e minori riscossioni rispetto ai pagamenti (- € 6.699,86). I residui attivi provenienti dalla competenza, pari ad € 1.684.061,32 sono inferiori ai passivi, ammontanti ad € 1.757.115,44.

Entrata - Parte Capitale - Gestione Competenza							
Gestione Competenza	Previsioni definitive	Accertamenti	Attendibilità previsioni (accertamenti/previsioni definitive)	Riscossioni	% riscossioni su accertamenti	Residui da riportare al 31/12/2018	% Residui di nuova formazione su accertamenti
Avanzo	-	-					
FPV	79.753,98	79.753,98					
Titolo IV	7.735.899,52	1.749.726,59	22,62	65.665,27	3,75	1.684.061,32	96,25
Titolo V			-		-	-	-
Titolo VI			-		-	-	-
Totali	7.815.653,50	1.829.480,57	22,62	65.665,27	3,75	1.684.061,32	92,05
Spesa - Parte capitale - gestione competenza							
Gestione Competenza	Previsioni definitive	Impegni	Attendibilità previsioni (Impegni +FPV /previsioni definitive)	Pagamenti	% Pagamenti su Impegni	Residui da riportare al 31/12/2018	% Residui di nuova formazione su Impegni
Titolo II	7.815.653,50	1.829.480,57	23,49	72.365,13	3,94	1.757.115,44	96,04
Titolo II - FPV		6.578,00			-		-
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Totali	7.815.653,50	1.836.058,57	23,49	72.365,13	3,94	1.757.115,44	95,70
Differenze di parte CAPITALE	-	- 6.578,00		- 6.699,86		- 73.054,12	
Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2018 (In entrata le percentuali sono calcolate al netto dell'Avanzo e del FPV)							

In sede istruttoria si è chiesto di specificare:

- a) quanto della somma riportata a residuo passivo, pari a € 1.757.115,44, corrisponde a spese impegnate, liquidate nel corso dell'esercizio e non pagate e quanto a spese impegnate, liquidabili nel corso dell'esercizio;
- b) le modalità di copertura dello sbilancio di € 6.578,00 tra accertamenti e impegni, che, al netto del FPV di entrata e dei maggiori pagamenti rispetto alle riscossioni, si ripercuote anche sul differenziale negativo dei residui da riportare.

3.7.6 - Le criticità relative al fondo cassa negativo e alla gestione dei residui risultano ancora più evidenti nella seguente tabella riepilogativa dalla quale si evincono differenziali negativi, ottenuti dalla differenza tra gli importi dei residui passivi,

comprensivi di FPV, ed i corrispondenti residui attivi, indicativi di minori riscossioni rispetto ai pagamenti che vengono compensate con il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

COMUNE DI MOLITERNO									
RENDICONTO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE RESIDUI									
EQUILIBRI DI BILANCIO - RESIDUI DA RIPORTARE AL 31/12/2018									
ENTRATE				USCITE					Differenze
Titoli	Residui attivi da esercizi precedenti	Residui attivi da esercizio di competenza	Totale residui attivi da riportare	Titoli	Residui passivi da esercizi precedenti	Residui passivi da esercizio di competenza	FPV	Totale residui passivi da riportare + FPV	Totale Residui passivi meno Totale residui attivi
I + II + III	597.374,70	381.577,12	978.951,82	I + IV	465.358,31	299.427,25	68.501,37	833.286,93	- 145.664,89
IV + V + VI	2.649.880,14	1.684.061,32	4.333.941,46	II + III	2.148.953,83	1.757.115,44	6.578,00	3.912.647,27	- 421.294,19
VII	-	-	-	V	12.895,45	125.955,78	-	138.851,23	138.851,23
IX	1.580,00	10.340,64	11.920,64	VII	30.370,12	1.471,38	-	31.841,50	19.920,86
TOTALE	3.248.834,84	2.075.979,08	5.324.813,92	TOTALE	2.657.577,71	2.183.969,85	75.079,37	4.916.626,93	408.186,99
Fondo cassa al 31/12/2018									- 31.762,20
Risultato di amministrazione al 31/12/2018									376.424,79

Pertanto, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui effettuato negli esercizi in esame, si è chiesto che si specificasse:

- se l'Organo di revisione ha effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011);
- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, l'Organo di revisione ha accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del Tuel, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d'inesigibilità).

Si è chiesto, inoltre, che l'Ente e l'Organo di revisione trasmettessero un prospetto relativo all'anzianità dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 suddivisi per titoli e per anno di provenienza (2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e anni precedenti), fornendo le dettagliate ragioni del mancato smaltimento dei residui (attivi e passivi) maggiormente vetusti.

Con riguardo ai residui attivi si è chiesto, infine:

- che si specificasse se sussistono, ove necessario, tutti i necessari atti di interruzione della prescrizione;
- che, per i crediti ultratriennali di dubbia e difficile esazione non riscossi, si specificassero le valutazioni poste alla base della decisione (cfr. punto 5.2 a pag. 9 del Q2018) di non operare lo stralcio (di cui al § 9.1 dell'allegato 4/2) di tali crediti dal conto del bilancio.

3.7.7 - A seguito delle richieste istruttorie sopra indicate, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore Unico, con la nota di risposta, in merito alle richieste di questa corte relative agli accertamenti e agli impegni di parte corrente e di parte capitale, hanno provveduto alla trasmissione:

- di nota dell'Ufficio Tecnico con protocollo n. 10205 del 22.12.2020;
- di delibera di Giunta Comunale n. 43 dell'8/4/2019 di riaccertamento ordinario dei residui correlata da relativo parere del Revisore dei Conti;
- di nota a firma congiunta del Segretario Comunale e responsabile ufficio affari generali;
- di schede istruttorie predisposte dall'ufficio affari generali per consuntivo 2018.

Con la predetta nota, inoltre:

- l'Ente ha precisato che *«la destinazione, all'interno del risultato di amministrazione, dei maggiori residui passivi eliminati per € 166.018,80, rispetto agli attivi ...non ha avuto una destinazione specifica»;*
- *«In ordine al riaccertamento ordinario dei residui effettuato negli esercizi in esame, e precisamente in ordine alla richiesta in merito alle verifiche effettuate dall'Organo di Revisione»* si è rimandato *«al parere allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 43 relativa al riaccertamento dei residui»*, precisando che *«Non è stata riscontrata nessuna altra documentazione in merito presso l'Ente»;*
- l'Ente e l'Organo di revisione hanno trasmesso *«il prospetto relativo all'anzianità dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 suddivisi per titoli e per anno di provenienza (2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e anni precedenti)»;*

- con riguardo al mantenimento dei residui attivi si è rinviato alle note degli uffici e alla predetta delibera di Giunta n. 43 e si è allegato *«prospetto dei residui stralciati ...dal quale si evince lo stralcio dei crediti ultratriennali di dubbia e difficile esazione con conseguente stralcio di tali crediti dal conto di bilancio»;*

- *«in merito alla richiesta di codesta Corte, di conoscere le motivazioni che hanno impedito la liquidazione di debiti già perfezionati, la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti, con nota trasmessa in data 22.12.2020 ... il responsabile dell'area tecnica ha evidenziato che i residui passivi relativi alle spese in conto capitale si riferiscono a opere pubbliche in corso di esecuzione».*

3.7.8 - La Sezione osserva che le risposte fornite dall'ente sono del tutto insoddisfacenti e non esaustive rispetto alle corpose ed analitiche richieste istruttorie come sopra formulate. Risulta, pertanto, necessario che l'amministrazione e l'Organo di revisione provvedano a trasmettere ogni necessaria integrazione in sede di comunicazione delle misure che saranno adottate in conseguenza della presente pronuncia, ovviamente all'esito di tutte le approfondite verifiche e riscontri all'uopo necessari.

Si rileva, in ogni caso, la sussistenza di residui che appaiono privi dei requisiti per procedere all'impegno e alla liquidazione degli stessi (cfr. punti 5.1 e seguenti e 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Nella nota dell'Ufficio Tecnico del 22.12.2020 si è, tra l'altro, dichiarato:

- che *«Sia gli accertamenti che gli impegni, oggetto di disamina, sono riferiti a Lavori pubblici ancora in corso di realizzazione e non collaudati. Gli accertamenti fanno riferimento ad entrate certe documentate con i decreti di finanziamento dei singoli progetti agli atti dell'ufficio. Gli impegni, sono riferiti alle stesse opere pubbliche ancora in corso di esecuzione»;*

- che *«La stessa cosa vale per i fondi ex legge 219/81 finanziati dalla Regione Basilicata per i pagamenti dei buoni contributi dei privati».*

Nella nota del 14.12.2020, a firma del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio Affari Generali, con riferimento ai rilievi relativi al contenzioso, si è fatto

presente che *«fatta salva la verifica circa l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dai professionisti, ... trattandosi di obbligazioni non esigibili, si sarebbe dovuto cancellare l'impegno e le somme avrebbero dovute essere reimputate».*

Appare evidente che, in tali casi, sono state conservate a residui somme prive dei necessari requisiti.

La Sezione rileva che il mantenimento in bilancio di residui passivi relativi ad obbligazioni non esigibili e non liquidate o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione si pone in contrasto con la vigente normativa ed i relativi principi contabili. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (art. 183, comma 5, del TUEL).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili».*⁴

Si ritiene, pertanto, necessario che l'ente, in occasione della prossima operazione di riaccertamento dei residui, effettui un'attenta ricognizione degli impegni al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle previsioni prescritte dal nuovo ordinamento contabile.

⁴ Il principio 6.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 ha, tra l'altro, specificato che:

“La liquidazione consente la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, e deve essere effettuata tempestivamente, al fine di attestare l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui è effettuata. Alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l'obbligazione è esigibile”.

La Sezione, inoltre, visto anche quanto emerso in termini di insufficienti percentuali di smaltimento dei residui attivi, ritiene necessario che l'ente provveda a verificarne le ragioni del mantenimento (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento, della corretta classificazione e imputazione dei crediti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. il principio 9.1 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011).

3.8 - Contrasto all'evasione tributaria

Anche il prospetto del questionario 2018 relativo all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione non è stato compilato.

Si è chiesto, pertanto, che si provvedesse alla compilazione e che l'Ente e l'Organo di revisione: evidenziassero se le entrate sono amministrate direttamente dall'Ente e/o affidate in gestione all'esterno (provvedendo ad inviare, in quest'ultima ipotesi, gli atti e la documentazione relativi ai criteri e alle modalità di espletamento del servizio); esplicitassero le misure che l'Ente ha posto in essere, ovvero che intende adottare, al fine di massimizzare l'attività di contrasto all'evasione tributaria e le relative riscossioni.

Con la nota di risposta l'Organo di revisione ha trasmesso il prospetto richiesto e l'amministrazione comunale e lo stesso Organo hanno precisato «*che le entrate sono amministrate direttamente dall'Ente, fatta eccezione per l'attività riscossione coattiva affidata alla società I.C.A.-imposte comunali ed affini- S.R.L. con sede in Roma*» e che «*L'attività di contrasto all'evasione tributaria viene svolta direttamente dall'Ente mediante personale interno.*»

La Sezione invita l'Ente ad effettuare un sempre più costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed a potenziare l'attività di accertamento dell'evasione.

3.9 - Spese di personale

Con riferimento alle spese di personale 2018 si è chiesto che l'Ente e l'Organo di revisione provvedessero ad inviare i prospetti relativi al rispetto:

- a) dell'obbligo di contenere la spesa di personale nei limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006;
- b) dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009);
- c) del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 relativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

Con la nota del 31/12/2020 l'Ente e l'Organo di revisione hanno trasmesso:

«- nota dell'Ufficio Finanziario n. protocollo 840 del 4/2/2019 ... relativa alla certificazione della spesa del personale nell'esercizio 2018;

- nota protocollo 3470/2017 del Responsabile dell'Ufficio Finanziari inerente l'attestazione della media del triennio 2011-2013 della spesa del personale ...

- spesa del personale a tempo determinato nell'anno 2018 ... con nota dell'Ufficio finanziario protocollo n. 6235/2016 relativa all'attestazione del limite di spesa disposta dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010

- Copia verbale delibera di Giunta n. 135 ..., relazione tecnico-finanziaria predisposta dal responsabile Finanziario ..., relazione del segretario Comunale ..., parere del Revisore dei Conti ...».

La Sezione prende atto delle risposte fornite.

3.10 - Indicatori di deficitarietà (DM 18/02/2013) e piano degli indicatori BDAP (DM del 28/12/2018)

Dall'esame dei dati trasmessi dall'Ente alla banca dati BDAP e dai calcoli effettuati dalla Sezione è emerso il superamento del seguente parametro:

P3	Anticipazioni chiuse solo contabilmente LIMITE > 0	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo	138.851,23
		Massimo previsto dalla norma	1.194.918,36
		Indicatore	0,12

Considerato che, tale parametro non risulta valorizzato né nel quadro 50 del certificato al rendiconto 2018 trasmesso al Ministero dell'Interno né nel piano degli indicatori trasmesso a mezzo BDAP, si è chiesto all'Ente ed all'Organo di revisione di fornire gli opportuni e documentati chiarimenti.

Negli esercizi 2015 e 2016 si è registrato il superamento del parametro di deficitarietà "4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente" di cui al D.M 18/02/2013.

Con riferimento alle richieste istruttore formulate relativamente ai predetti punti, con la nota di risposta:

- è stato dichiarato che non si era riscontrata documentazione in merito alla mancata valorizzazione del predetto parametro, conseguendo da ciò «l'impossibilità da parte dell'Ente e dell'Organo di revisione di fornire gli opportuni e documentati chiarimenti»;
- l'Ente ha precisato, in merito alla criticità circa la gestione dei residui, «che sta provvedendo a riorganizzare gli uffici anche mediante ricorso a personale di altri comuni per potenziare l'ufficio finanziario ed è in programmazione il ricorso a concorsi per sostituire il personale andato in pensione».

La Sezione rappresenta la necessità che l'Ente provveda a porre in essere tutte le necessarie misure per superare le criticità espresse dai suindicati indicatori e parametri.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la presente decisione,

ACCERTA

nei termini di cui in motivazione, la sussistenza delle criticità ed irregolarità come sopra indicate, suscettibili – se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari dell'Ente;

DISPONE

- che l'Amministrazione comunale di Moliterno ponga in essere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e provveda a trasmetterli tempestivamente a questa Sezione;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco *pro tempore* nonché al Presidente del Consiglio comunale, affinché quest'ultimo ne dia immediata comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza;
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa all'Organo di revisione economico finanziaria del Comune, onerando quest'ultimo, in relazione alle irregolarità e criticità evidenziate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 maggio 2021.

IL RELATORE
Dr. Rocco LOTITO

IL PRESIDENTE
dr. Michele ORICCHIO



ROCCO LOTITO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
11.05.2021 10:26:31
CEST

Depositata in Segreteria il 11 maggio 2021

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
Dr. Francesco MICUCCI